

45.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (Annunzio)	905
Disegno di legge di conversione n. 1380 (Articolo unico, modificazioni apportate dalla Commissione, articoli del relativo decreto-legge ed emendamenti)	893
Missioni vevoli nella seduta del 9 settembre 1992	905
Proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte (Annunzio)	905
Proposte di legge (Annunzio)	905
Risoluzioni, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	905

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 1992,
N. 349, RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRA-
STARE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN SICILIA (1380)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE****ARTICOLO 1.**

1. Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. »;

al comma 3, le parole dall'inizio fino a: « gravi motivi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria ».

All'articolo 2:

al comma 2 le parole: « sentite le » sono sostituite dalle seguenti: « previo conforme parere delle ».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, è riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE,
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalità organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché delle norme di esecuzione vigenti.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pub-

blica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati.

3. Ai fini di identificazione o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

4. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

ARTICOLO 2.

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 1992. Il Consiglio dei Ministri può prorogare tale termine per un periodo non superiore a mesi sei, ulteriormente prorogabile una sola volta.

2. Il Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propria deliberazione può autorizzare

i prefetti di altre province ad avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 3.

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'articolo 1 è attribuita una indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, E 4 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Sopprimerlo.

1. 1.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, sostituire le parole da: e di prevenzione fino a: organizzata, con le seguenti: solo quando non siano in grado di provvedervi con le forze di polizia e dei Carabinieri, o quando abbiano motivo di temere disordini di vasta portata.

1. 2.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, dopo le parole: Forze armate aggiungere le seguenti: di stanza nella Regione militare siciliana.

1. 3.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono sempre in presenza e su indicazioni di ufficiali di polizia giudiziaria che indicheranno i compiti e le modalità con cui assolverli.

3. I militari rimangono alle esclusive e dirette dipendenze dei propri comandanti di reparto che, in relazione al compito e alle direttive comunicate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, hanno la facoltà e la conseguente responsabilità di stabilire le modalità esecutive più idonee. L'identificazione e la perquisizione sul posto di persone e mezzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, può essere effettuata da appartenenti alle

Forze armate solo alla presenza e dopo autorizzazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Ai fini di identificazione o per completare gli accertamenti o per altri gravi motivi, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono autorizzare il personale di cui al comma 1 ad accompagnare le persone indicate al comma 3 presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

1. 16.

Crippa, Ronchi, Bertezolo, Dorigo, Russo Spena, Bacciardi.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 4.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimere il comma 2.

* 1. 17.

Russo Spena, Bacciardi, Dorigo.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: armate aggiungere le seguenti: in servizio permanente effettivo, di complemento ed in ferma di leva prolungata.

1. 5.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: agiscono con le seguenti: possono essere chiamati ad agire, solo quando si abbiano evidenti motivi di temere disordini di vasta portata.

1. 6.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza fino alla fine del comma, con le seguenti: in rinforzo ed a

sostegno degli agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle operazioni che non comportino funzioni di polizia giudiziaria, ovvero arresti e perquisizioni, ma in funzioni di controllo e vigilanza preventiva, sempre alle dipendenze ed alla presenza del personale di pubblica sicurezza.

1. 18.

Russo Spena, Bacciardi, Dorigo.

Al comma 2, primo periodo e secondo periodo, sostituire le parole da: con le funzioni *fino a:* anche con le seguenti: in concorso al servizio di ordine pubblico, limitatamente alle funzioni di controllo e di vigilanza preventiva.

1. 7.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I militari di truppa in ferma obbligatoria sono impegnati esclusivamente in compiti di difesa passiva del territorio (controllo e monitoraggio di possibili obiettivi della criminalità organizzata e di nodi strategici). Per gli altri compiti si provvede all'utilizzo dei militari in ferma di leva prolungata secondo le modalità di cui al successivo comma.

1. 14.

Folena, Gasparotto.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei posti di blocco e nei compiti di difesa attiva del territorio i militari delle Forze armate operano sempre alla presenza di almeno un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria. L'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria procede all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, secondo le norme vigenti, coadiuvato dai militari delle Forze armate a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

1. 15.

Folena, Gasparotto.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: procedere *aggiungere le seguenti:* sempre alla presenza di almeno un ufficiale di polizia giudiziaria.

1. 8.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I militari in ferma di leva obbligatoria svolgono funzioni esclusivamente di controllo e monitoraggio dei punti ritenuti più sensibili relativamente alle possibili azioni della criminalità organizzata.

1. 9.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimere il comma 3.

* 1. 10.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimere il comma 3.

* 1. 19.

Russo Spena, Bacciardi, Dorigo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: accompagna *con le seguenti:* può concorrere con le forze di polizia giudiziaria e su esplicita richiesta ed autorizzazione di un ufficiale di polizia giudiziaria, ad accompagnare.

1. 11.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimere il comma 4.

* 1. 12.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimere il comma 4.

* 1. 20.

Russo Spena, Dorigo, Bacciardi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le misure di prevenzione previste dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dall'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dalle norme concernenti il soggiorno cautelare, sono comunque disposte nelle zone di residenza o di nascita dei sottoposti.

1. 13.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

ARTICOLO 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 31 dicembre 1992 fino alla fine del comma, con le seguenti: fino al 30 settembre 1992. A partire dal 1° ottobre 1992 si provvede alla sostituzione del personale militare impiegato con corrispondenti forze dei corpi di polizia, mediante il riordino della dislocazione sul territorio nazionale dell'Arma dei carabinieri e delle forze di polizia e con l'apertura di un reclutamento straordinario fino alla copertura delle esigenze.

2. 7.

Crippa, Dorigo, Ronchi, Bertez-
zolo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 2. 2.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

* 2. 10.

Cicciomessere, Pannella, Bonino,
Taradash, Elio Vito, Rapagnà.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dopo il 31 dicembre 1992, coloro che avranno prestato il servizio di leva nell'Arma dei carabinieri e nella polizia di Stato, potranno, a domanda, chiedere di rafferinarsi in servizio per un ulteriore anno, al fine di sostituire i militari delle Forze armate indicati al comma 1 dell'articolo 1.

2. 3.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dopo il 31 dicembre 1992 si provvede alla sostituzione dei militari delle Forze armate con militari che, avendo prestato servizio di leva obbligatoria nella polizia di Stato o nell'Arma dei carabinieri, a domanda chiedono di rimanere nei rispettivi Corpi di polizia per un ulteriore anno.

2. 5.

Bertezzo, Gasparotto, Crippa,
Dorigo, Ronchi, Folena,
Russo Spena, Ingrao, Bac-
ciardi.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 4.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 6.

Russo Spena, Bertezzo,
Crippa, Folena, Dorigo, Ga-
sparotto, Ronchi, Ingrao,
Bacciardi.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 9.

Cicciomessere, Pannella, Bonino,
Taradash, Elio Vito, Rapa-
gnà.

Sopprimere il comma 2.

* 2. 11.

La Commissione.

ARTICOLO 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, compresi nei contingenti di cui all'articolo 1, è attribuita una indennità di pubblica sicurezza e di missione temporanea onnicomprensiva, comunque non superiore a lire 750.000 mensili, rapportata al periodo di impegno, determinata con decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2.

3. 12.

Il Governo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale impiegato nei contingenti di cui all'articolo 1, usufruirà di strutture di alloggio adeguatamente confortevoli, evitando in ogni caso l'uso di tende ed altri ricoveri provvisori, predisponendo, ove non si rinvenissero sufficienti capacità ricettive nelle strutture militari esistenti, l'uso di strutture civili dotate degli spazi e dei servizi sufficienti ad una dignitosa permanenza del personale.

* 3. 2.

Folena, Gasparotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale impiegato nei contingenti di cui all'articolo 1, usufruirà di strutture di alloggio adeguatamente confortevoli, evitando in ogni caso l'uso di tende ed altri ricoveri provvisori, predisponendo, ove non si rinvenissero sufficienti capacità ricettive nelle strutture

militari esistenti, l'uso di strutture civili dotate degli spazi e dei servizi sufficienti ad una dignitosa permanenza del personale.

* 3. 9.

Russo Spena, Bacciardi, Dorigo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il personale militare di cui al comma 1 dell'articolo 1, sarà completamente accasermato o comunque sistemato in strutture civili idonee ad una decorosa sistemazione abitativa.

3. 1.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 40 mila.

3. 3.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 35 mila.

3. 4.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico

fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 30 mila.

3. 5.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 25 mila.

3. 6.

Folena, Gasparotto, Crippa, Ronchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In aggiunta all'indennità onnicomprensiva di cui al comma 1, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata è corrisposta un'indennità militare giornaliera pari a lire 20 mila.

3. 10.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole da: quota fino alla fine del comma con le seguenti: riduzione del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. 13.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Al comma 2 sostituire le parole da: quota fino alla fine del comma con le

seguenti: riduzione del capitolo 4011 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. 7.

Crippa, Folena, Dorigo, Bertez-zolo, Ronchi, Gasparotto, Russo Spena, Ingrao, Bacciardi.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: In aggiunta all'indennità di marcia e a quella di ordine pubblico fuori sede, ai militari in servizio di leva obbligatoria impiegati in Sicilia nell'ambito di operazioni di sicurezza, di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, spetta un'indennità militare giornaliera pari a lire 25.000.

3. 11.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

ARTICOLO 4.

Sopprimerlo.

* 4. 1.

Fragassi, Polli, Bampo, Metri.

Sopprimerlo.

* 4. 5.

Folena, Crippa, Russo Spena, Bertez-zolo, Ingrao, Gasparotto, Ronchi, Dorigo, Bacciardi.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

1. Ai militari in ferma di leva prolungata completato il periodo di servizio come previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è riservato il 25 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

4. 6.

Gasparotto, Folena.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 9 settembre 1992.**

Agrusti, Artioli, Baccarini, Bonsignore, Raffaele Costa, Cresco, de Luca, Di Laura Frattura, Lauricella, Lo Porto, Madaudo, Matarrese, Melillo, Prandini, Sacconi, Silvestri, Spini, Tealdi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 8 settembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MASTRANTUONO: « Norme sulla elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia » (1540);

CORSI ed altri: « Disciplina del contratto di subfornitura » (1541).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 7 settembre 1992 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi e relativi Protocolli di adesione di Spagna e Portogallo all'Accordo ed alla Convenzione di Schengen, fatti a Bonn il 25 giugno 1991 » (1535).

In data 8 settembre 1992 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Misure urgenti in campo economico e sociale » (1536);

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione UNIDROIT sul *leasing* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 » (1537);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul *factoring* internazionale, fatta ad Ottawa il 28 maggio 1988 » (1538).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Piemonte.

In data 8 settembre 1992 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Piemonte:

« Norme per la chiusura dell'Acna di Cengio, la cessazione della realizzazione dell'impianto RE.SOL, la bonifica e la rinascita della Val Bormida, la tutela dei lavoratori » (1539).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

ALA11-45
Lire 500